



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza

A ASSOSOFTWARE
P.ZZA DE ANGELI, 3
20146 MILANO
direttoregenerale@assosoftware.it

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

Oggetto: **Richiesta parere diritto annuale camere di commercio accorpate**

Con mail del 24 maggio 2016 sono state rappresentate due problematiche verificatesi in riferimento al pagamento del diritto annuale per l'anno 2016 nelle camere di commercio interessate dal processo di accorpamento.

In particolare sono state evidenziate le seguenti problematiche.

1) COMPILAZIONE MODELLO F24

A seguito dell'invio della informativa di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2011, n. 359, sono state riscontrate alcuni comportamenti difforni tenuti dalle diverse camere di commercio accorpate con riferimento alla compilazione dei righi della delega di pagamento (modello F24).

In particolare si evidenziano due diverse modalità di compilazione indicate dalle camere; la prima indica come criterio per la scelta del codice ente "la provincia dove è ubicata la sede o le unità locali", e la seconda "la provincia dove ha sede la nuova camera di commercio".

Si chiede, pertanto, di confermare quale delle due modalità sia ritenuta corretta.

In proposito questo Ministero ritiene necessario rappresentare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 359/2011 sopra richiamato, sono tenute al versamento del diritto annuale "le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento."



Si rappresenta, inoltre, che l'Agenzia delle entrate con nota n. 9695 del 9.04.2015 ha fornito indicazioni in merito ad alcuni adempimenti amministrativo-contabile di carattere fiscale connessi alla costituzione delle nuove camere di commercio a seguito di processi di accorpamenti; tra le fattispecie esaminate l'Agenzia delle entrate ha precisato che di ritenere *“opportuno che la sigla della provincia per il modello di delega F24 corrisponda a quella della sede legale. In ogni caso si garantisce che i versamenti effettuati indicando le sigle delle province corrispondenti alle camere di Commercio estinte saranno accreditati sul conto di tesoreria della nuova Camera di Commercio”*.

Premesso quanto sopra lo scrivente ritiene necessario dettare univoche indicazioni generali per le camere di commercio interessate, ora e in futuro, dai processi di accorpamento.

A) Il primo caso che si intende esaminare è quello nel quale il nuovo ente camerale si costituisce in corso d'anno; in tal caso, rilevando la situazione delle imprese al primo gennaio dell'anno, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 359/2011 sopra citato, occorre che le imprese effettuino il versamento del diritto annuale indicando la sigla della provincia, ove è ubicata la sede o l'unità locale, relativa alla camera di commercio, alla data del 1° gennaio accorpanda e al momento del pagamento del diritto annuale, estinta. Si evidenzia, a tal proposito, che il nuovo ente camerale subentra, ai sensi del decreto istitutivo del medesimo, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti enti camerali accorpati;

B) il secondo caso è, invece, quello nel quale il nuovo ente camerale è già costituito alla data del 1° gennaio; in tale caso, rilevando la situazione delle imprese al primo gennaio dell'anno, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 359/2011 sopra citato, occorre che le imprese effettuino il versamento del diritto annuale indicando la sigla della provincia dove ha sede la nuova camera di commercio, come peraltro ha rappresentato l'agenzia delle entrate; attesa la nuova circoscrizione territoriale del medesimo che non coincide più con la singola provincia.

Tale ultimo criterio rappresenta, a regime, la corretta modalità di compilazione del modello F24.

Resta inteso che, fino al completamento del processo di riforma del sistema camerale che porterà ancora alla costituzione di nuovi enti camerali con conseguente estinzione di altri e quindi ancora cambiamenti che potrebbero ingenerare errori nelle imprese interessate, e tenendo conto che l'Agenzia delle entrate ha garantito *“che i versamenti effettuati indicando le sigle delle province corrispondenti alle camere di Commercio estinte saranno accreditati sul conto di tesoreria della nuova Camera di Commercio”*, l'eventuale indicazione nel modello F24 della sigla della provincia della camera di commercio estinta non potrà essere considerato un comportamento sanzionabile.

2) METODO DI CALCOLO

Nel caso in cui l'impresa ha la sede legale nella camera di commercio interessata dall'accorpamento e sede e/o unità locali nella altra/e camera/e di commercio interessata/e dal processo di accorpamento, l'importo del diritto annuale dovuto da parte delle imprese potrebbe essere il risultato o di un unico calcolo con un solo arrotondamento finale, nel caso in cui viene considerata un unico codice ente oppure un distinto calcolo, con il relativo arrotondamento finale,



per le sedi/unità locali presenti in ciascuna provincia appartenente alla nuova camera, nel caso in cui sono considerati i codici ente di tutte le province interessate.

Si richiamano, in primo luogo, le indicazioni dettate dallo scrivente con nota n. 19230 del 3.03.2009 con la quale lo scrivente ha indicato i criteri di calcolo e di arrotondamento per determinare le misure del diritto annuale.

In secondo luogo appare necessario rappresentare che nel caso prospettato alla lett. A) sarà necessario procedere ad un calcolo "separato" con riferimento ai diversi codici ente e procedendo all'arrotondamento per ciascuno di esso; l'impresa provvederà alla compilazione di una riga del modello F24 per ciascun codice ente utilizzato;

Nel caso prospettato alla lett. B), invece, sarà necessario procedere ad un calcolo "unico" del diritto dovuto per la sede e per le unità locali ubicate nelle altre province ed effettuare un arrotondamento finale e versamento con un unico codice ente.

Si ritiene necessario evidenziare che, a parità di situazione, il calcolo "unico" o "differenziato" porterà a leggere differenze nell'importo finale; resta inteso, comunque, per le motivazioni sopra esposte che non potrà essere considerato sanzionabile l'eventuale mancato versamento dovuto ad un differente calcolo effettuato e quindi di arrotondamento adottato.

3) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE - EX ARTICOLO 18, COMMA 10 LEGGE N. 580/1993 E S.I.M.

Si ritiene necessario esaminare, infine, il caso nel quale una o più camere di commercio accorpande hanno deliberato, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., diversamente dalle altre interessate, di aumentare la misura del diritto annuale per le finalità previste dal medesimo comma.

In tal caso al momento della costituzione del nuovo ente camerale, le imprese dovranno effettuare il versamento del diritto annuale facendo riferimento alla situazione esistente alla data del 1° gennaio dell'anno in esame; le sole imprese ubicate nella provincia della camera di commercio accorpanda che ha deliberato tale maggiorazione dovranno, pertanto, versare la medesima maggiorazione.

Resta inteso che una nuova valutazione in merito alla eventuale conferma o meno della maggiorazione del diritto annuale per tutte le imprese appartenenti all'intera circoscrizione del nuovo ente camerale dovrà essere effettuata dagli organi competenti del medesimo nuovo ente, anche al fine di definire- fatta salva l'eventuale valenza annuale o poliennale per i rispettivi territori della deliberazione delle camere soppresse con cui erano state definite tali maggiorazioni e dei progetti finanziati con tali maggiorazioni- l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese e dai soggetti che si iscriveranno al registro delle imprese dopo la costituzione della nuova camera di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)